



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società **Pavoni S.p.A.**, con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa, 16, P.IVA e C.F. 01581690987, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Pavoni Fabio (*infra, breviter*, "**Pavoni**" o "**Appaltatore**")

e

La Società Camuna Prefabbricati a s.r.l. con socio unico con sede legale in Gratacasolo di Pisogne (BS) - via Provinciale n. 5, P. Iva 03774330983, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Arrigo Spatti (*infra, breviter*, "**Camuna Prefabbricati**" o "**Subappaltatore**") (nel séguito anche singolarmente indicate come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**")

*

Premesso che

- La Pavoni è appaltatore nell'ambito dei lavori commissionati dalla Provincia di Mantova tramite procedura di affidamento per gara pubblica recante in oggetto "Edifici scolastici ex L. 23/1993: Greggiati di Ostiglia (MN) – Realizzazione nuova Palestra. Opera cofinanziata dall'Unione Europea – Nextgeneration nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CIG: 99065030E5 CUP: G51B22000000006" e che è intenzione dell'Appaltatore affidare al Subappaltatore l'esecuzione in subappalto dei lavori come di séguito dettagliatamente specificati e di cui all'Ordine n. 23/1881 del 20.12.2023, dal subappaltatore medesimo già accettato e che si intende qui integralmente richiamato;
- il Subappaltatore, dichiarando di avere i requisiti necessari, si è reso disponibile alla relativa esecuzione e ha, a tale fine, presentato la propria offerta n. 314/23la del 16.11.2023 accettata dalla Pavoni e anch'essa costituente parte integrante del presente contratto;
- l'eventuale mancata accettazione, per giustificati motivi, del Subappaltatore da parte della Direzione Lavori e/o del Committente sopra citato comporta *ab origine* la nullità del presente contratto di subappalto. Le parti fin d'ora concordano che in tale ipotesi non si saranno generati obblighi o doveri di qualsiasi natura e genere tra le parti in merito al presente contratto e il Subappaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta economica, neppure a titolo di indennizzo; tanto vale anche per l'ordine sopra richiamato.

Considerato, inoltre, che il Subappaltatore dichiara:

- (i) di aver accuratamente ispezionato, esaminato e verificato l'area di lavoro, l'Opera ed i lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto fra l'Appaltatore e la Committente Principale, e di avere piena conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguirà i lavori, nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori;
- (ii) di disporre di capitali, maestranze, capacità tecnica, mezzi, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte, nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- (iii) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica;
- (iv) di aver preso completa e diretta visione delle clausole del contratto stipulato tra l'Appaltatore e la Committente (pur se non allegato in copia al presente contratto), relative a tutte le normative in essere a cui l'appalto dei lavori è soggetto, progettazione, capitolato speciale di appalto, capitolati prestazionali, penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori, e di accettarne il contenuto, impegnandosi l'impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste;
- (v) di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie all'esecuzione dei lavori;
- vi) di aver analizzato il Progetto, di averlo ritenuto idoneo e che l'opera è realizzabile, che intende realizzarla nel pieno rispetto di tutti i Documenti Contrattuali, dei tempi previsti e delle improrogabili scadenze contrattualmente prefissate e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere i lavori come appresso





dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto;

(vii) di avere piena conoscenza che la disponibilità dell'area di lavoro potrà essere anche parziale e che l'esecuzione dei lavori potrà avvenire anche in contemporaneità con altre imprese impegnate nell'esecuzione di altri lavori senza che ciò le dia il diritto:

- a. di interrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione dei lavori;
- b. di richiedere ed ottenere una proroga del Termine di Consegna e di Ultimazione dei Lavori;
- c. di richiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo;
- d. di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato e/o di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso;

(viii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni. In particolare, in virtù dell'art. 26 del citato d.lgs. 81/2008 il Subappaltatore, dichiara di possedere l'idoneità tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da svolgere, di essere stata informata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cooperare all'attuazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sull'attività lavorativa, oggetto del subappalto, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva tenuto conto che il datore di lavoro dell'Appaltatore non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri del Subappaltatore;

(ix) che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 120 del d. lgs 159 del 2011 e ss.mm.ii;

Che ciascuna parte dichiara:

- di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di non versare in condizioni di insolvenza;
- che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 Legge Fallimentare o ad accedere ad altre procedure concorsuali;
- che è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e lavoristici in genere.

- Sono allegati al presente contratto:

- Ordine di Acquisto n. 23/1881 del 20.12.2023 di Pavoni S.p.A.;
- Offerta n. 314/23la del 16.11.2023 di Camuna Prefabbricati s.r.l.;
- Documentazione richiamata al punto (i) che precede.

Tutto ciò premesso, tra le Parti sono intercorse delle trattative che, a séguito di negoziazione, hanno dato luogo al presente accordo e al relativo cronoprogramma. Pertanto, si conviene e stipula quanto segue.

*

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Le Parti dichiarano che la presente scrittura privata, unitamente all'Ordine di Acquisto come integrato dagli allegati sopra richiamati, sono le uniche fonti contrattuali applicabili alle Parti e, pertanto, si esclude l'eterointegrazione delle medesime a mezzo di qualsivoglia format contrattuale del Subappaltatore e/o condizioni generali del Subappaltatore e/o altro documento comunque denominato. Tale pattuizione prevale su ogni altra eventuale dicitura contraria contenuta nei predetti documenti.

ART. 2 - OGGETTO

2.1. L'Appaltatore subappalta a corpo al Subappaltatore che con la sottoscrizione del presente accetta, le opere di realizzazione del prefabbricato di cui all'Offerta di Camuna Prefabbricati s.r.l. n. 314/23la del 16.11.2023, secondo le indicazioni dell'Appaltatore, della Direzione Lavori, sulla base e nel pieno rispetto dei capitolati prestazionali della Stazione Appaltante principale in corso di validità al momento dell'esecuzione delle opere, degli elaborati progettuali redatti dal progettista, delle eventuali osservazioni e prescrizioni dei





tecnici della Stazione Appaltante principale e dei loro validatori, degli elaborati tecnici e prestazionali posti a base di offerta da parte della Stazione Appaltante principale (documenti tutti che si intendono e riconoscono parte integrante del presente contratto pur se non allegati in copia) oltre che a quanto allegato in offerta, e si obbliga ad eseguire tale lavorazione a perfetta regola d'arte e nei tempi e nei programmi stabiliti.

2.2. Le opere di cui al presente contratto saranno realizzate dal Subappaltatore con propria organizzazione e rappresentanza e con assunzione in proprio del rischio d'impresa in merito a quanto necessario per l'esecuzione del contratto. Le opere saranno fornite complete in ogni loro parte, ivi comprese eventuali esecuzioni secondarie e/o accessorie e/o richieste (pur se non specificate in offerta) utili e necessarie per dare alle opere principali l'uso specifico al quale sono destinate e comunque necessarie e/o funzionali per darne l'uso specifico al quale sono destinati e per rendere compiuti i lavori oggetto del subappalto senza che il Subappaltatore possa, per queste, sollevare eccezioni o vantare diritti e compensi particolari.

Il Subappaltatore si impegna sin d'ora a mettere a disposizione un tecnico, responsabile di commessa, che sarà presente in cantiere a dirigere, coordinare le ditte terze di proprio riferimento e verificare le lavorazioni eseguite e in corso di esecuzione. Il Subappaltatore si organizzerà autonomamente per l'eventuale deposito dei propri attrezzi di lavoro. Il Subappaltatore si impegna a sgombrare il cantiere dai propri rifiuti e residui.

2.3. Il Subappaltatore s'impegna a presentare all'Appaltatore, al momento della consegna di ogni singola partita delle forniture in forza del presente contratto, o, a semplice richiesta dell'Appaltatore e/o della Stazione Appaltante principale, i relativi certificati CE sui materiali stessi, le schede tecniche, nonché tutte le dichiarazioni di conformità del caso che attestino il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ("CAM") di cui alla normativa vigente applicabile. La predetta documentazione, attestante i requisiti CAM, dovrà essere trasmessa a mezzo mail a dennis.foglio@pavonispa.com e a veronica.melzani@pavonispa.com con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e/o relative forniture. Resta inteso che l'accettazione dei predetti materiali si avrà soltanto con l'approvazione e/o accettazione da parte della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante principale e che, pertanto, la verifica intermedia svolta dall'Appaltatore non costituisce alcun esonero di responsabilità circa il rispetto dei CAM da parte del Subappaltatore.

2.4. Il Subappaltatore, sin d'ora, manifesta la propria disponibilità a consentire che l'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante principale vengano accompagnati e possano accedere ai locali e alle aziende adibite alla produzione dei materiali oggetto delle forniture incluse nell'esecuzione delle opere al fine di verificarne il ciclo produttivo e pre-qualificare il materiale necessario per la realizzazione delle lavorazioni.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

3.1. Il corrispettivo del presente contratto è determinato a corpo, di comune accordo tra le parti, e viene concordato in euro 360.000,00 (trecentosessantamila virgola zero zero) + IVA di legge, di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sarà così corrisposto:

- Quanto al 20% dell'importo complessivo concordato: alla sottoscrizione dell'Ordine di Acquisto a fronte di presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario;
- Quanto al 30% dell'importo complessivo concordato: all'inizio effettivo dei lavori di posa della struttura a fronte di presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario;
- Quanto al 20% dell'importo complessivo concordato: alla fine effettiva dei lavori di posa della struttura a fronte di presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario;
- Quanto al 30% dell'importo complessivo concordato: alla fine effettiva dei lavori di posa della copertura/impermeabilizzazione a fronte di presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario;
- Trattenuta di Garanzia pari al 10% sarà calcolata sull'intero importo contrattuale e sarà detratta in maniera proporzionale sull'importo di ciascun SAL nei termini predetti. L'Appaltatore effettuerà tale trattenuta a titolo di Garanzia, per la esecuzione delle opere e per la corretta osservanza del contratto, in occasione di ciascun pagamento sull'avanzamento dei lavori. Questo importo, considerato infruttifero, sarà versato al Subappaltatore dopo autorizzazione dell'Appaltatore a emettere Ri.Ba. con scadenza a 180 giorni dalla data di fine lavori delle opere di competenza del Subappaltatore risultante da verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.





Il regime IVA applicabile al presente accordo è il *reverse charge* per le prestazioni comparto edile e settori connessi di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter del d.P.R. 633/1972.

3.2. In conformità al d.lgs. 81/2008 nell'importo indicato al punto 3.1. sono compensati e remunerati sia gli oneri della sicurezza, sia i costi per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni; la misura di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) è specificamente indicata per mezzo di apposito computo analitico contenuto nel POS consegnato all'Appaltatore che richiama quanto contenuto nel PSC ricevuto e che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere.

3.3. L'importo previsto per il presente contratto è stato espressamente determinato dalle Parti e a corpo in misura fissa, forfettaria e immutabile e tale aspetto ha costituito una condizione essenziale della negoziazione.

3.4. Il prezzo a corpo come riportato in Offerta è stato determinato a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo conto di tutte le obbligazioni che il Subappaltatore si assume con il presente Contratto ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. L'importo concordato è altresì comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della fornitura di tutti i materiali ed accessori, delle informazioni tecniche e organizzative descritte con i documenti allegati al contratto e già sottoscritti dal Subappaltatore in fase di gara, delle eventuali certificazioni speciali anche dei materiali impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o DTC, per la realizzazione a perfetta regola d'arte, quali a titolo esemplificativo:

- progetto strutturale dei componenti corredato di relazione di calcolo;
- certificato termico per l'approvazione di competenza del Certificatore Energetico;
- per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza al fuoco, gli elementi strutturali devono avere caratteristica R60 e la divisione palestra- spogliatoio deve avere caratteristiche parete REI 90;
- dichiarazione di corretta posa ai fini della resistenza e reazione al fuoco di strutture e copertura;
- dichiarazione corretta posa copertura e serramentistica;
- dichiarazione corretto montaggio;
- dichiarazione corretta posa delle sigillature;
- tutti i certificati relativi ai materiali impiegati, dichiarazioni di prestazione, rapporti di classificazione, rapporti di prova, certificati CAM, ecc;
- relazione relativa alle prove di carico in stabilimento.

3.5. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere, anche parziale, rispetto al termine stabilito dal presente contratto, dall'Ordine di acquisto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le Parti, si concorda a carico del Subappaltatore la penale pari all'1% dell'importo di cui al presente contratto.

3.7. La fatturazione verrà effettuata, previo benestare da parte dell'Appaltatore, nei modi stabiliti nell'Ordine di Acquisto nonché descritti nel presente contratto e potrà richiamare distintamente i documenti di trasporto e consegna debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Responsabile di cantiere per accettazione. Tale sottoscrizione, tuttavia, non costituisce accettazione preventiva della conformità del materiale, per la quale si rimanda a quanto pattuito all'art. 10, bensì attesta unicamente il momento e il luogo della consegna.

3.8. L'Appaltatore effettuerà la trattenuta concordata titolo di garanzia, per la corretta esecuzione delle opere e per la corretta osservanza del contratto, su ciascun avanzamento in occasione dei pagamenti. Questo importo, considerato infruttifero, sarà versato al Subappaltatore alla data di effettiva positiva verifica finale dei lavori di cui al presente contratto e comunque entro il termine massimo di 180 gg. dalla conclusione dei lavori di competenza del Subappaltatore.

ART. 4 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la subappaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alla tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e dei flussi finanziari come da articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. e l'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

4.2. Il Subappaltatore in particolare si impegna a:

- comunicare alla stazione appaltante e all'Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione



o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi l'identificativo della commessa, CIG e CUP relativo alla commessa nonché e la descrizione completa del finanziamento nell'ambito del PNRR precedentemente indicati.

- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti, quali bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti equivalenti.

4.3. Il Subappaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali intrattenuti con i propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausola di cui al comma 1 del presente articolo.

4.4. Il Subappaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, il CUP e la descrizione completa del finanziamento nell'ambito del PNRR precedentemente indicati.

4.5. Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Brescia dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PREZZI UNITARI

5.1. Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere il progetto esecutivo, i relativi disegni e tutti i documenti relativi alla realizzazione di tutte le opere oggetto del presente contratto per averne presa diretta conoscenza, di accettare integralmente tutte le modalità di esecuzione, le disposizioni particolari e le norme per la misurazione e valutazione dei lavori contenute nei predetti documenti, di essersi recata sui posti in cui si svolgeranno i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sui criteri contabili.

5.2. La contabilità delle opere eseguita e/o in corso di esecuzione dovrà avvenire sempre secondo le modalità stabilite dall'ordine oggetto del presente contratto e dal contratto stesso, e comunque dovrà necessariamente essere redatta, previo contraddittorio tra le parti, a cura del Subappaltatore in forma di Libretto delle Misure valorizzato, che riporti in dettaglio le lavorazioni eseguite. Tale Libretto delle Misure, valorizzato, dovrà essere confermato e sotto firmato dal Responsabile Tecnico dell'Appaltatore. Tali modalità vengono fin da ora stabilite e riconosciute quali condizione necessaria al fine della regolarità e efficacia della stessa contabilità, e tanto anche ai fini del successivo art. 11.

ART. 6 - INVARIABILITA' DEI PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

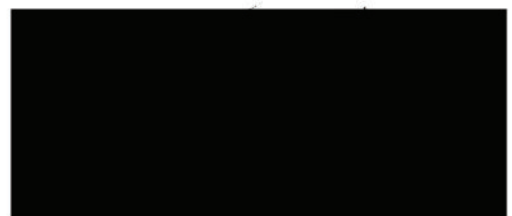
6.1. I prezzi sono fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza, anche di forza maggiore. Pertanto nessuna richiesta di revisione potrà essere avanzata pur in considerazione del verificarsi di aumenti sia dei materiali, sia della manodopera impiegata.

ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER IL RITARDO DI ESECUZIONE

7.1. I termini relativi ad inizio, ultimazione lavori, eventuali step intermedi di consegna sono:

- Consegna dime/armatubo: 8.1.2024;
- Inizio lavori di posa della struttura presunto: 22.3.2024 ;
- Fine lavori di posa della struttura: 31.3.2024;
- Fine copertura/impermeabilizzazione: 30.4.2024.

7.2. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire, in ogni caso, anche secondo le indicazioni e tenendo in debita considerazione le eventuali indicazioni e richieste del referente della Stazione Appaltante principale e della Direzione Lavori. Il Subappaltatore dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori di propria competenza con la celerità necessaria affinché l'Appaltatore possa consegnare ultimata l'intera opera appaltata nei tempi stabiliti. In caso contrario l'Appaltatore potrà esigere dal Subappaltatore il risarcimento totale di tutti i danni. Il Subappaltatore riconosce e accetta fin d'ora, quindi, l'onere delle penali per ritardo e difetti delle opere eseguite in ragione





percentuale rispetto all'ammontare del proprio impegno economico e il ristoro completo degli eventuali danni da esso derivanti.

7.3. Qualora, nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore o la Direzione Lavori dovessero ravvisare vizi o difetti nell'esecuzione delle opere, nonché ritardi e/o carenze di personale del Subappaltatore tali da pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti, il Subappaltatore accetta, ora per allora, che l'Appaltatore, previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere, possa eseguire direttamente o commissionare ad altra società parte delle opere di cui al presente contratto, qualora il Subappaltatore non vi provveda direttamente nel termine che gli verrà assegnato con la suddetta diffida. In tale eventualità, il corrispettivo dovuto al Subappaltatore sarà stabilito in base alle lavorazioni effettivamente eseguite alla regola dell'arte e documentatamente da questa eseguite, conteggio che il Subappaltatore dichiara fin da ora di accettare, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Appaltatore di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso qui previsto, trattandosi di interventi a rimedio di inadempienze del Subappaltatore, quest'ultimo non potrà comunque pretendere compensi o indennizzi per il mancato guadagno relativo alla parte di opera non eseguita.

7.4. In ordine alla modalità di corresponsione delle penali contrattuali di cui al presente contratto, il Subappaltatore espressamente accetta che l'Appaltatore provveda a quantificare l'importo della penale da applicare e, conseguentemente, a trattenere detto importo dal primo Stato Avanzamento Lavori successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione della penale. In caso, la riscossione da parte dell'Appaltatore delle penali di cui al presente contratto non va intesa come rinuncia da parte dello stesso all'integrale risarcimento del danno.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

8.1. Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dell'esecuzione delle attività, anche delle singole lavorazioni, che gli venissero ordinate dall'Appaltatore rinunciando sin d'ora a chiedere rimborsi, indennizzi e/o compensi economici per la suddetta eventualità. La stessa si obbliga altresì a effettuare le opere oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei termini relativi ad inizio ed ultimazione delle lavorazioni, tutti accettati come tassativi ed essenziali dalle parti, così come riportati nell'ordine richiamato.

8.2. Per nessuna ragione, neppure a séguito di contestazione, il Subappaltatore potrà rallentare o sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle opere senza previa autorizzazione scritta dell'Appaltatore. Il Subappaltatore rinuncia in ogni caso ad avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1460 c.c. Si precisa che, per qualsiasi ingiustificata sospensione delle opere da parte del Subappaltatore, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata, senza necessità di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori ad altra ditta per l'ultimazione degli stessi, salvo il diritto dell'Appaltatore di agire per il ristoro del maggior danno subito.

ART. 9 - RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI

9.1. Il Subappaltatore dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione delle opere e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa che verranno nominati.

9.2. Anche ai fini del d.lgs. 81/2008, il Subappaltatore nominerà proprio rappresentante e responsabile delle opere da eseguire il Sig. Ruggero Scavini che sarà presente in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni e deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

9.3. Il Subappaltatore nomina altresì, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella persona di Riccardo Richini, nato a mail r.richini@camunaprefabbricati.it. La persona individuata dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

ART. 10 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

10.1. Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore Tecnico di cantiere. Inoltre, riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle opere dell'Appaltatore, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 c.c., sia al momento dell'ultimazione dei lavori.

ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI / PAGAMENTI / TERMINI DI PAGAMENTO / GARANZIE





11.1. L'Appaltatore effettuerà la verifica finale delle opere eseguite, entro 20 giorni lavorativi dalla loro ultimazione, dandone preavviso al Subappaltatore, e, nei 5 giorni successivi al compimento di tale verifica, comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

11.2. La segnalazione da parte della Direzione Lavori di opere non eseguite dal Subappaltatore a regola d'arte o non conformi alla normativa *pro tempore* vigente, autorizza l'Appaltatore ad allontanare immediatamente dal cantiere il Subappaltatore stesso e a chiudere la contabilità delle lavorazioni eseguite entro 30 gg.

11.3. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto del presente contratto in tema di risoluzione per inadempimento del Subappaltatore e penali, salvo il diritto dell'Appaltatore di agire per l'eventuale maggior danno subito. Ferma la facoltà dell'Appaltatore di accettare, previo congruo deprezzamento concordato tra le parti, opere che presentino difetti accettabili, il Subappaltatore dovrà smontare e/o demolire e rifare a sue spese i lavori non richiesti o eseguiti senza la necessaria cura.

11.4. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatore rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo e verifica finali, mentre non dà diritto al Subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

11.5. La verifica e la contabilizzazione delle opere eseguite verrà effettuata con stati di avanzamento mensili, con specifica contabilità redatta in contraddittorio dalla ditta esecutrice nel rispetto di quanto sopra. Nei casi di eventuale mancato accordo in merito agli stati di avanzamento, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co detentore delle parti di opere già eseguite.

11.6. L'Appaltatore, dopo la verifica e la conferma della contabilità che dovrà essere effettuata entro il 5° giorno dal ricevimento del SAL, invierà al Subappaltatore apposito benestare di fatturazione per l'emissione della relativa fattura. Si precisa che quanto previsto in merito ai dati e ai riferimenti da indicare obbligatoriamente in fattura, descritti e contenuti nel presente contratto, dovrà essere riportato in ciascuna fattura emessa dal Subappaltatore; la stessa riconosce che la mancata completa compilazione dei propri documenti fiscali comporterà la nullità degli stessi documenti che saranno resi al mittente per una nuova emissione; di questo le Parti si danno qui pieno riconoscimento e conferma.

11.7. I Termini di Pagamento, precedentemente stabiliti e concordati nell'ordine allegato e parte integrante del presente contratto, decorreranno dalla data del documento fiscale. L'avverarsi delle condizioni di cui al precedente art. 10.6 comporterà automaticamente lo slittamento di 10 giorni di tali termini che andrà via via ad aumentare di altri 10 giorni per ogni mese di ritardo nella consegna delle fatture debitamente compilate rispetto alla data della loro emissione. Quanto sopra con espresso pieno riconoscimento e accettazione delle Parti.

11.8. La consegna da parte del Subappaltatore di ciascuno stato di avanzamento lavori costituirà per la stessa espressa rinuncia a richiedere all'Impresa integrazioni e/o maggiori compensi relativi ai lavori ed alle opere menzionati nel predetto documento.

11.9. Il Subappaltatore si impegna a rilasciare all'Appaltatore quietanza di pagamento entro 3 (tre) giorni dalla data di esecuzione del relativo pagamento. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto richiesto nei termini indicati dal presente articolo, sarà facoltà dell'Appaltatore sospendere i successivi pagamenti.

11.10. Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore accerti e contesti al Subappaltatore inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte con il presente contratto, l'Appaltatore avrà il diritto, previa semplice comunicazione scritta, di sospendere cautelativamente tutti i pagamenti, senza che il Subappaltatore abbia diritto: (i) di interrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, (ii) di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di ultimazione delle opere, (iii) di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, (iv) di richiedere e ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo, comunque denominato. I pagamenti riprenderanno solo dopo che il Subappaltatore avrà dato prova dell'adempimento.

ART. 12 - VARIAZIONE DEI LAVORI

12.1. Il Subappaltatore ha l'obbligo di non apportare alcuna variazione alle modalità convenute di esecuzione delle opere, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltatore e salvo preventiva accettazione scritta da parte dei tecnici incaricati alla progettazione, ai referenti della Stazione Appaltante principale e ai loro validatori.



12.2. Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere vi fosse da parte della Stazione Appaltante principale specifica richiesta di varianti aggiuntive e/o adeguamenti con aggiunte e/o diminuzioni di lavorazioni inerenti il presente contratto, le stesse saranno oggetto di specifica trattativa, riconoscimento e/o decurtazione nella misura in cui le stesse vengano riconosciute e/o detratte all'Appaltatore. Eventuali varianti eseguite dal Subappaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltatore andranno esclusivamente a rischio ed onere del Subappaltatore stesso, il quale sin d'ora manleva l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità nei confronti della Committente principale e/o di terzi, connessa a tali varianti non autorizzate, per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso.

12.3. Il Subappaltatore si impegna ad informare immediatamente e per iscritto l'Appaltatore nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche a seguito di mutamenti normativi o per richiesta esplicita di una pubblica autorità.

ART. 13 - ONERI E DOVERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE PER L'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI ASSICURATIVI, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E SICUREZZA

13.1. Il Subappaltatore dichiara espressamente di aver stipulato, di mantenere in essere per tutta la durata del presente contratto e almeno fino alla data del collaudo delle opere eseguite, propria Polizza RCT/RCO con la Compagnia Unipolsai – Ag. Pisogne con massimale € 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero). Il Subappaltatore dichiara espressamente di obbligarsi a contribuire al costo delle coperture assicurative già stipulate dall'Appaltatore, quale la polizza CAR, e che verranno stipulate a fine lavori, quale la polizza decennale postuma, per l'importo forfettario di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e, inoltre, dichiara di autorizzare sin d'ora l'Appaltatore a trattenerli in compensazione nel pagamento dell'ultimo SAL di cui all'art. 3 del presente contratto.

13.2. Il Subappaltatore, alla data di stipula del presente contratto, dovrà aver consegnato tassativamente tutta la documentazione relativa al "Modello M08.4 - Richiesta dei documenti al fine d'intervenire per l'adempimento della normativa vigente", ricevuto in precedenza, e tanto per tutte le verifiche necessarie; tale consegna dovrà avvenire in forma digitale all'indirizzo e-mail indicato nello stesso. Il mancato anticipato ricevimento di tale documentazione o l'incompletezza dei dati forniti, darà facoltà all'Appaltatore di vietare l'ingresso in cantiere al personale del Subappaltatore e di far valere anche in questa eventualità quanto contenuto nel precedente art. 6. Prima dell'ingresso in Cantiere delle proprie maestranze il Subappaltatore dovrà ricevere il consenso da parte della D.L. e del CSE anche per quanto al documento POS di propria spettanza; eventuali ritardi dovuti a mancate accettazioni dei suddetti documenti non saranno motivo di proroghe di alcun tipo.

13.3. Con cadenza mensile, e per tutto il periodo di esecuzione delle opere, il Subappaltatore s'impegna a consegnare entro e non oltre ogni mese successivo al periodo di effettiva realizzazione delle proprie opere i seguenti documenti inerenti responsabilità solidale retributiva e contributiva ai fini fiscali, secondo l'art. 29 del d.lgs. 276/2003:

- Copia Cedolini Busta Paga vidimati di ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto e relativa ricevuta di avvenuto bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento;
- Copia dei Modelli UNIMENS e del rendiconto individuale da UNIMENS INPS relativo a ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto;
- Copia dei Modelli F24 e documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

13.4. In caso di eventuali variazioni, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate via mail, a cura del Subappaltatore, sempre all'indirizzo e-mail indicato nel modello Pavoni S.p.A. M08.4. Per qualsivoglia eventuale mancanza del Subappaltatore rispetto agli obblighi da essa assunti e specificati nel presente articolo, la stessa dichiara espressamente di esonerare l'Appaltatore da ogni eventuale responsabilità in merito.

13.5. Il mancato ricevimento di tale documentazione nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o l'incompletezza dei dati forniti, e/o il mancato costante aggiornamento delle comunicazioni posto a carico del Subappaltatore, darà facoltà all'Appaltatore, previa comunicazione scritta, di ritenere risolto il contratto per inadempimento del Subappaltatore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

13.6. Inoltre, in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui sopra nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o di incompletezza dei dati forniti, e/o di mancato costante aggiornamento delle comunicazioni posto a carico del Subappaltatore, l'Appaltatore avrà altresì la facoltà di bloccare gli stati avanzamento lavori, e di bloccare immediatamente qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo dovuto al Subappaltatore, nonché di vietare l'ingresso in cantiere al personale del Subappaltatore che si presenti privo



di idoneo cartellino di riconoscimento. Il Subappaltatore si impegna a tenere indenne il Committente principale e/o l'Appaltatore delle eventuali sanzioni, previste dalla legislazione, che fossero comminate a tali soggetti.

13.7. Il Subappaltatore assume, inoltre, espresso impegno:

- (i) Di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere inoltre a tutte le altre incombenze di legge in materia assicurativa.
- (ii) Di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine il Subappaltatore si obbliga a rilasciare apposita dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e agli accordi integrativi locali. Qualora il Subappaltatore operi in regime di trasferta è tenuto all'integrale applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per il settore Edilizia;
- (iii) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- (iv) il Subappaltatore accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza, impegnandosi ad aggiornare costantemente le proprie documentazioni, ed assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dell'esecuzione delle opere possa derivare alle cose e alle persone;
- (v) Di trasmettere all'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'eventuale cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
- (vi) A richiesta dell'Appaltatore ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione di tutti i documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- (vii) Di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Appaltatore i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante principale. Il Subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere i), ii), iii), iv), e v) del presente articolo;
- (viii) Non appena completati i lavori, il Subappaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie installazioni ed impianti di cantiere, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni e i locali occupati ed interessati dalle lavorazioni date in consegna, entro 3 giorni dalla fine dei propri lavori.
- (ix) nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto, rispettare e attuare i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché gli ulteriori principi trasversali del PNRR;
- (x) ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori previsto nella documentazione di cui al contratto principale;
- (xi) ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto;
- (xii) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- (xiii) a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Appaltatore in merito all'attuazione dei presenti interventi (vedi dichiarazione allegata "attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR");

ART. 14 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI



14.1. Il Subappaltatore dichiara:

- (i) di aver accuratamente ispezionato, esaminato e verificato l'area di lavoro nonché i lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante principale e di avere piena conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguirà i lavori, nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori;
- (ii) di disporre di capitali, rappresentanza, capacità tecnica, risorse necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte e nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- (iii) di aver appreso delle clausole del contratto sottoscritto fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante principale, relative alle caratteristiche dei materiali e dei manufatti da produrre e/o fornire, tempistiche e penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori, e di conoscerne il contenuto, impegnandosi il subappaltatore medesimo, anche verso la Stazione Appaltante principale, al rispetto di tutte le tempistiche ivi previste, fermo quanto espressamente disciplinato dal presente contratto;
- (iv) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica e di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie all'esecuzione delle opere;
- (v) di aver visionato il progetto e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere le prestazioni come appresso dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto;
- (vi) di avere piena conoscenza che la disponibilità dell'area di lavoro potrà essere anche parziale e che l'esecuzione delle opere potrà avvenire anche in contemporaneità con altre imprese impegnate nell'esecuzione di altri lavori senza che ciò dia al Subappaltatore il diritto di interrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione delle opere, di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di ultimazione dei Lavori, di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, di richiedere e ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato e/o di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso;
- (vii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, in virtù dell'art. 26 del citato d.lgs. 81/2008 il Subappaltatore dichiara di possedere l'idoneità tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da svolgere, di essere stato informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, in cui la stessa è destinata a operare e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cooperare all'attuazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sull'attività lavorativa, oggetto dell'esecuzione delle opere, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva tenuto conto che il datore di lavoro dell'impresa Appaltatrice non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri del Subappaltatore;
- (viii) che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575, così come sostituito dall'art. 3 della L. 19.03.1990 N. 55;

14.2. Le Parti dichiarano:

1. di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
2. di non versare in condizioni di insolvenza;
3. che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 L. Fallimentare o ad accedere ad altre procedure concorsuali;
4. che è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e lavoristici in genere.

ART. 15 - AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI

15.1. Il Subappaltatore si impegna a non affidare ulteriormente, neanche parziale, l'esecuzione delle opere previste nel presente contratto a pena di nullità del presente Contratto.



15.2. È vietata la cessione - anche parziale - del presente Contratto e, in ogni caso, qualsiasi accordo assunto in violazione del presente divieto deve intendersi nullo e/o comunque inefficace nei confronti della scrivente, impeggiando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, e salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Appaltatore quali conseguenze di tale violazione. In ogni caso, il Subappaltatore si obbliga a tenere indenne l'Appaltatore da ogni e qualsiasi danno e/o richiesta economica, anche da parte di pubbliche amministrazioni.

ART. 16 - SICUREZZA / AMBIENTE / QUALITA' / PULIZIA CANTIERE

16.1. Il Subappaltatore si obbliga, durante l'esecuzione delle opere in cantiere, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica di esecuzione, rispetto ambientale vigenti al momento dell'esecuzione delle opere sul cantiere. In ogni caso la mancata conoscenza da parte del Subappaltatore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, o la mancata consegna allo stesso del piano di sicurezza non lo esime dal porre in atto tutti i presidi di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ambientali. Il personale impiegato per l'esecuzione delle opere dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l'unico responsabile. Il Subappaltatore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'esecuzione dei lavori.

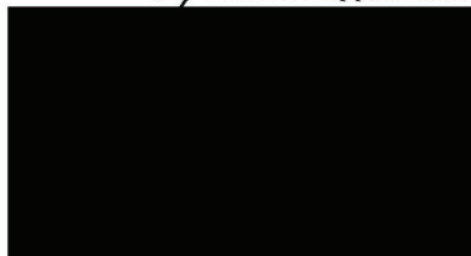
16.2. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal d.lgs. 81/2008, le Parti si danno atto che al Subappaltatore sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Subappaltatore è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi; in particolare le parti si danno atto che è stato consegnato al Subappaltatore il PSC di Progetto e successive revisioni, nonché il POS dell'Appaltatore. A tale riguardo e per i propri obblighi, il Subappaltatore si impegna a fornire il proprio POS nel termine massimo della sottoscrizione del presente contratto.

16.3. Durante l'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto, il Subappaltatore dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto dal Subappaltatore dovrà tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze.

16.4. Con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto inoltre che l'Appaltatore, in attuazione a quanto richiesto dal d.lgs. 81/2008, ha fornito al Subappaltatore tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area in dovrà operare oltre che sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

16.5. Il Subappaltatore è responsabile direttamente e mediante il proprio personale di sorveglianza ed operativo del: rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene sul lavoro; rispetto delle norme di protezione ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento; rispetto delle norme di corretto utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi di uso comune; rispetto dell'orario di lavoro di cantiere e delle norme di accesso al cantiere; rispetto del POS consegnato alla Stazione Appaltante e al C.S.E tramite l'Appaltatore; rispetto delle norme di legge relative al divieto di cessione delle opere affidate ed all'osservanza delle norme antimafia con particolare riferimento alla legge n. 55 del 19.03.1990 s.m.i.; con propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, il Subappaltatore deve adottare ogni misura di sicurezza contro incidenti e infortuni nel cantiere senza coinvolgere l'Appaltatore, come previsto dalle normative vigenti e dalla comunicazione dell'Appaltatore al Subappaltatore, come prevedono l'allegato XVII del d.P.R. n. 81/2008 e il documento di rischio. Il ricevimento di quest'ultimo, da parte del Subappaltatore, dovrà essere confermato al momento della sottoscrizione del presente contratto. Pertanto, l'Appaltatore non sarà responsabile della sicurezza e la responsabilità sarà esclusivamente del Subappaltatore. Se il Subappaltatore dovesse infrangere le misure di sicurezza e/o ambientali, l'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento di ogni danno conseguente, potrà risolvere il presente contratto.

16.6. Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, il Subappaltatore dovrà presentare all'Appaltatore i seguenti documenti:





- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente, quando necessaria;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nominativo e lettera incarico Preposto e sostituti;
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

Il Subappaltatore s'impegna altresì: - ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento identificativo valido agli effetti di legge e muniti di tessera di riconoscimento dei lavoratori del Subappaltatore di cui all'art. 18, co. 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori; - a nominare un preposto di cantiere per le materie in tema di sicurezza. Tale preposto dovrà essere formato ai sensi di legge e dovrà garantire per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la presenza costante in cantiere. Il preposto dovrà ottemperare ai compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Appaltatore; - a partecipare a tutte le riunioni che l'Appaltatore e/o la Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, riterranno opportune fissare nel corso dell'esecuzione del Contratto e finalizzate alla gestione del coordinamento e della cooperazione in ambito sicurezza.

16.7. Nel caso di inottemperanza da parte del Subappaltatore a quanto sopra indicato, l'Appaltatore avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa del Subappaltatore e addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno all'Appaltatore dall'inadempimento del Subappaltatore.

16.8. In relazione alla realizzazione delle lavorazioni di cui al presente contratto, sono a carico del Subappaltatore gli adempimenti e oneri all'accurata pulizia delle zone d'intervento inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere e degli imballaggi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, cartone, legno e plastica, presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. È inoltre a carico del Subappaltatore il rispetto degli obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

16.9. Si ritengono inclusi nell'importo del contratto tutti gli oneri economici per le spese di pulizia del cantiere e di trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti dal Subappaltatore durante tutte le fasi della propria attività lavorativa.

16.10. Tuttavia, il Subappaltatore si impegna sin d'ora a riconoscere all'Appaltatore gli eventuali oneri e costi che la stessa dovesse eventualmente sostenere in caso di mancata osservazione degli obblighi del Subappaltatore prescritti ed indicati nel sopraccitato punto in materia di pulizia delle zone di intervento e smaltimento del materiale di risulta.

16.11. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto pattuito con il presente contratto in ordine alla pulizia del sito, l'Appaltatore è sin d'ora espressamente autorizzato dal Subappaltatore a trattenere dal saldo dell'opera gli eventuali oneri e costi sostenuti, fino alla concorrenza degli importi che verranno documentati.



16.12. Il Subappaltatore dichiara espressamente di conoscere e accettare la conformità delle lavorazioni e dei materiali oggetto del presente contratto, alle normative tecniche, locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, nonché ai documenti contrattuali che formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati (fra i quali anche capitolati, computi, progetti), che il Subappaltatore dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

16.13. Restano a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività non espressamente specificati che si rendano necessari per l'esecuzione ed il compimento, a perfetta regola d'arte, dei lavori affidati con il presente contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Fatte salve le altre clausole risolutive espresse disciplinate nel presente contratto, l'Appaltatore ha altresì facoltà di dichiarare risolto *ex art.* 1456 c.c., previa comunicazione al Subappaltatore, a mezzo raccomandata A.R., e/o Posta Elettronica Certificata nei casi seguenti di grave inadempimento:

- (i) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- (ii) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, lo svolgimento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- (iii) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori;
- (iv) quando il Subappaltatore non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'Appaltatore, non provveda entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità.

17.2. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti oltre ai materiali forniti a piè d'opera o pronti per la consegna presso lo stabilimento del Subappaltatore purché ne sia stata data notizia all'Appaltatore con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di risoluzione, e quelli per cui non sia possibile annullare l'ordine di produzione. Gli importi relativi saranno trattenuti dall'Appaltatore e imputati nella liquidazione definitiva dei danni di qualunque natura dalla stessa subito e delle spese da essa sostenute in dipendenza della risoluzione, fatto salvo il diritto della Società Appaltatore di rivendicare i maggiori danni e/o oneri derivanti dalla insolvenza contrattuale. In tal caso al Subappaltatore sarà tenuta alla rifusione dei danni per tale motivo derivanti all'Appaltatore.

17.3. In ogni caso l'Appaltatore è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore e a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto della stessa e fino alla concorrenza dell'importo dovutogli e non ancora pagato, agli obblighi dello stesso Subappaltatore nei confronti sia degli istituti assicurativi e previdenziali. Agli stessi fini potranno essere utilizzate le eventuali ritenute di garanzia di cui all'art. 3.1 del presente contratto, una volta che si sono rese liquide ed esigibili.

17.4. All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

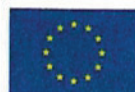
ART. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

18.1. Nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'impresa Appaltatore ai sensi degli articoli del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto o delle parti di opere già eseguite.

ART. 19 - DANNI

19.1. Il Subappaltatore assume le responsabilità dell'esecuzione delle opere fino alla consegna della stessa alla società di trasporto incaricata dall'Appaltatore, la quale consegna dovrà risultare documentata e confermata da apposito documento di trasporto.

ART. 20 - RISPONDERE ALLE NORME E PRESCRIZIONI



20.1. I materiali e le lavorazioni dovranno essere conformi per qualità a quanto previsto negli elaborati di progetto e confermati con l'ordine allegato al presente contratto, oltre che ai documenti parte integrante che si intendono qui richiamati, nonché alle descrizioni, prescrizioni e specifiche in essi contenuti, ed alle Norme legislative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

20.2. Eventuali soluzioni tecniche o utilizzo di materiali alternativi a quanto previsto dal summenzionato ordine, dovranno essere sottoposti dal Subappaltatore all'esame dell'Appaltatore e si considereranno accettati solo in caso di approvazione scritta da parte di quest'ultima. Resta inteso che ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dell'Appaltatore, previo eventuale accordo scritto.

20.3. Alla Direzione Lavori e al referente della Stazione Appaltante principale è affidato il giudizio insindacabile sulla qualità dell'esecuzione delle opere.

ART. 21 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

21.1. Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'Appaltatore adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza al quale è tenuta a conformarsi per quanto applicabile all'attività oggetto del presente contratto. Essendo l'Appaltatore certificata in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001, il Subappaltatore è tenuto a sottostare pienamente alla documentazione tecnica/ambientale/sicurezza e di qualità che con la sottoscrizione del presente dichiara espressamente di ben conoscere.

21.2. Nel caso anche il Subappaltatore fosse certificata in accordo alle norme sopraindicate, questa ha la facoltà di utilizzare propria documentazione del Sistema di gestione, purché preventivamente approvata dall'Appaltatore. Quest'ultima può richiedere qualsiasi documentazione riguardante processi e prodotti che ritiene possano avere implicazione sulla qualità, aspetti ambientali sicurezza e salute dei lavoratori oppure promuovere azioni di verifica sul campo.

21.3. L'inosservanza da parte del Subappaltatore dei requisiti previsti dal Sistema di Gestione Integrato dell'Appaltatore e gli esiti negativi delle verifiche sul campo e requisiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza e Testo Unico Ambientale rappresentano un giustificato motivo di risoluzione del presente contratto, che l'Appaltatore si riserva quindi di adire con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni.

21.4. Il Subappaltatore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Appaltatore di eventuali provvedimenti a suo carico che riguardino l'inosservanza di norme ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Subappaltatore è tenuto altresì a fornire informazione e formazione ai propri dipendenti circa la Politica Integrata dall'Appaltatore, e riguardo le procedure previste per la gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

21.5. È facoltà dell'Appaltatore allegare al presente contratto apposita documentazione tecnica e operativa (ad esempio: istruzioni operative, Piano Controllo Qualità, modulistica, procedure o altra documentazione, nella versione in vigore alla data di stipula del presente contratto) descrivente le modalità di esecuzione dei lavori ed i relativi controlli a cui il Subappaltatore è tenuto a sottostare nell'ambito dell'attività oggetto del contratto.

ART. 22 - CESSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEL CREDITO

22.1. È fatto espresso divieto al Subappaltatore di poter cedere ad altri i diritti e le obbligazioni risultanti dal presente contratto. In particolare, resta esclusa la cedibilità di qualsivoglia credito spettante alla stessa a fronte del presente contratto, con la conseguente responsabilità, nei confronti dell'Appaltatore, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte del Subappaltatore di conferire a terze parti mandati speciali all'incasso oppure a fare comunque ricorso a altre forme di delega del pagamento.

22.2. Le Parti sin da ora prevedono la possibilità di derogare a quanto al punto che precede unicamente previa espressa richiesta scritta da parte del Subappaltatore e solamente a condizione di espressa accettazione scritta da parte della Appaltatore.

ART. 23 - PATTO DI RISERVATEZZA

23.1. Il Subappaltatore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere di contratto, informazioni o dati riguardanti l'Appaltatore, la Committente Principale o i relativi gruppi di appartenenza o società nei cui confronti l'Appaltatore e/o il Subappaltatore siano a loro volta vincolate da obblighi di segretezza o riservatezza, di cui



sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contratto. In particolare, il Subappaltatore è obbligato a non divulgare e/o utilizzare qualsiasi informazione che non sia di pubblico dominio.

23.2. Il Subappaltatore si impegna inoltre a non effettuare riprese fotografiche, fotografie e comunque a non archiviare e divulgare immagini di sorta per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere e degli impegni di contratto.

23.3. Il Progetto, così come più in generale tutti i disegni, i documenti e le informazioni scritte fornite dall'Appaltatore al Subappaltatore in relazione al Contratto hanno carattere riservato; il Subappaltatore quindi non potrà divulgarli, fotocopiarli ed utilizzarli per scopi non connessi con quelli del Contratto.

23.4. Gli obblighi assunti dal Subappaltatore ai sensi del presente articolo debbono intendersi assunti anche per i propri dipendenti, consulenti, fornitori e per i terzi che tramite il Subappaltatore vengano comunque a conoscenza delle informazioni e dei dati riservati di cui al presente contratto. L'obbligo di cui al presente articolo sopravvivrà alla cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi motivo.

ART. 24 - REGISTRAZIONE – NORME DI RINVIO

24.1. La registrazione del presente contratto, prevista nel solo caso d'uso, sarà a spese e cura della parte che la richiede. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 25 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

25.1. Le parti convengono espressamente che al presente contratto sia applicabile esclusivamente la legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Subappaltatore e l'Appaltatore in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, nonché in ordine ad atti ad esso comunque connessi.

25.2. Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 26 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

26.1. La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs 231/2001 e di avere preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.A. ai sensi del medesimo e, in particolare, del Codice Etico consultabile sul sito internet www.pavonispa.com, al quale si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

26.2. La controparte garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.A. o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell'organizzazione.

26.3. Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al MOGC nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, legittimano Pavoni S.p.A. a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso.

ART. 27 - INFORMATIVA PRIVACY

27.1. Le parti dichiarano di essere state reciprocamente informate sulle modalità di trattamento e di utilizzo dei rispettivi dati personali e di dichiarare che i medesimi verranno trattati e conservati in conformità alla normativa sulla Privacy tempo per tempo applicabile.

27.2. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. e Reg. 679/2016/UE), la Pavoni S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

L.C.S.

Vobarno, 28 dicembre 2023.

Per la **Pavoni S.p.A.**

Il legale rappresentante *pro tempore*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Per la **Camuna Prefabbricati s.r.l.**
Il legale rappresentante *pro tempore*



La specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, così come prescritta dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, non è richiesta nel caso di specie in quanto il presente contratto risulta essere in ogni sua parte frutto della regolare negoziazione fra le parti.

L.C.S.

Vobarno, 28 dicembre 2023.

Per la **Pavoni S.p.A.**

Il legale rappresentante *pro tempore*



Per la **Camuna Prefabbricati s.r.l.**
Il legale rappresentante *pro tempore*



(R)